



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)

Nella Camera di consiglio del 20 marzo 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Opi (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione n. 101/2021/PRSE con la quale sono stati analizzati i rendiconti relativi agli esercizi 2015 e 2018 e la n. 3/2022/PRSE con la quale sono stati analizzati i rendiconti relativi agli esercizi 2019 e 2020 del Comune di Opi;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

visto l'ordinanza del Presidente di Sezione del 28 novembre 2023, n. 46, con cui è stato chiesto al Sindaco di relazionare sulle criticità rilevate in fase di istruttoria, e, con la quale si fissava l'adunanza pubblica per la data del 7 dicembre 2023;

uditi, nell'adunanza pubblica di cui sopra, per l'Amministrazione comunale, il Sindaco ed il Responsabile del Servizio finanziario;

viste le integrazioni documentali fornite dal Comune di Opi con note prot. n. 625 del 4 marzo e prot. n. 849 del 11 marzo 2024, relativamente ai dati di preconsuntivo 2023;

vista l'ordinanza del 19 marzo 2024, n.12/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Dott.ssa Chiara GRASSI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Opi (395 abitanti), acquisiti mediante i sistemi applicativi ConTe e LimeFit. In particolare, l'attività istruttoria ha riguardato:

- Il questionario 2021 in data 13 febbraio 2023, prot. n. 584 e la relazione dell'organo di revisione per il 2021 in data 23 febbraio 2023, prot. n. 588.
- Il questionario 2022 in data 13 novembre 2023, prot. n. 5719 e la relazione dell'organo di revisione per il 2022 in data 2 novembre 2023, prot. n. 5535.

Da questa Sezione regionale di controllo con la deliberazione n. 101/2021/PRSE sono stati analizzati i rendiconti relativi agli esercizi 2015 e 2018 e veniva così disposto:

“L'Ente è tenuto a porre in essere immediate azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, nonché alla attività di cassa, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica nonché a porre maggiore attenzione nel rapporto con l'Organismo partecipato ed alle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale, in particolar modo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del periodo in esame e per gli esercizi futuri;

- a trasmettere le risultanze dell'attività correttiva e le controdeduzioni del Consiglio comunale, alle criticità segnalate, entro sei mesi dal deposito della presente pronuncia.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 240 del Tuel”.

Successivamente con la deliberazione di questa Sezione n. 3/2022/PRSE in data 12 gennaio 2022, veniva disposto quanto segue:

“L'Ente è tenuto a porre in essere efficaci misure correttive, da comunicare a questa Sezione regionale di controllo, entro sei mesi dal ricevimento della presente deliberazione, per quanto attiene:

- il recupero del disavanzo generato;*
- la gestione della liquidità;*
- il corretto utilizzo dello strumento dell'anticipazione di tesoreria;*
- la riscossione delle entrate;*

- il rispetto della normativa vigente in termini di tempestività dei pagamenti.

L'Ente è tenuto, altresì:

- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

Qualora, entro i termini indicati, il Comune non dovesse adottare misure correttive adeguate, rispetto alle criticità evidenziate nella presente deliberazione, la Sezione valuterà l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 148-bis del Tuel."

Con la delibera n. 2/2022 in data 14 aprile 2022, il Consiglio comunale prendeva atto della deliberazione n. 3/2022/PRSE di questa Sezione e, inoltre, della relazione rimessa dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente con la quale venivano elencati i provvedimenti da intraprendere al fine di superare le criticità evidenziate. Tale delibera veniva inviata a questa Corte in data 12 luglio 2022 ed acquisita con prot. n. 2201.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Opi in data 30 agosto 2023 prot. 3438, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al rendiconto in esame, per i quali è stato fornito riscontro con la nota del 25 settembre 2023, acquisita con protocollo n. 3711.

Relativamente ai questionari 2021 e 2022, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare l'eventuale persistenza dei fattori di criticità emersi nelle precedenti deliberazioni, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con ordinanza del Presidente della Sezione n. 46 del 28 novembre 2023 è stato chiesto al Sindaco di relazionare circa le conclusioni istruttorie, "Comune di Opi (AQ) - Esame del questionario al rendiconto di gestione anno 2021-2022. Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo".

L'Ente ha fatto pervenire le controdeduzioni con nota prot. 3298 del 1° dicembre 2023, acquisita al protocollo con n. 6028.

Nel corso dell'adunanza pubblica del 7 dicembre 2023, il Sindaco e il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Opi hanno ampiamente illustrato la memoria presentata, controdeducendo sui profili oggetto di deferimento.

Successivamente con note prot. n. 625 del 4 marzo e prot. n. 849 dell'11 marzo 2024, il Comune ha integrato le controdeduzioni fornite con ulteriori informazioni desumibili dai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2023.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs.

n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179/2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* (*"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023"*, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato con deliberazione n. 101/2021/PRSE, i rendiconti dal 2015 al 2018 e, con deliberazione n. 3/2022/PRSE, i rendiconti 2019 e 2020. Con riguardo a quest'ultima, l'Ente ha predisposto una relazione nella quale sono stati elencati i provvedimenti intrapresi al fine di superare le criticità evidenziate. Tale relazione è stata recepita dal Consiglio comunale con delibera n. 2 del 14 aprile 2022 ed inviata a questa Corte in data 12 luglio 2022 ed acquisita con prot. n. 2201.

A seguito dall'esame della suddetta relazione, è stata formulata una richiesta istruttoria, in data 30 agosto 2023 con prot. 3438, al fine di ottenere delucidazioni e documentazione integrativa in merito ad alcuni aspetti, quali: il ripiano del disavanzo di gestione, gli investimenti, l'assenza dello stanziamento del Fondo garanzia debiti commerciali nel 2021, l'utilizzo dei fondi Covid ricevuti e, infine, l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2021.

In data 25 settembre 2023, il Comune ha fornito risposta con una nota acquisita con protocollo n. 3711.

In merito al recupero del disavanzo generato, ha rappresentato quanto segue: " *l'Ente ha previsto di poter ripianare tale disavanzo in quattro annualità, quindi entro il termine della consiliatura, infatti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 ha iscritto le seguenti quote di ripiano:*

<i>Annualità</i>	<i>Quota disavanzo</i>
2022	67.153,30
2023	67.153,30
2024	67.153,30

La quarta quota sarà iscritta in sede di predisposizione del bilancio 2023/2025 sulla annualità 2025 per un importo pari ad euro 67.153,30".

Al riguardo, questa Sezione di controllo richiama quanto statuito dall'articolo 188 del Tuel secondo cui: " *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori."*

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale norma va interpretata nel senso che il periodo massimo per poter recuperare il disavanzo di gestione è quello (di tre anni) su cui si sviluppa il bilancio di previsione (cfr. Corte conti Sez. Autonomie deliberazione n. 30/2016/SEZAUT/QMIG).

In merito alla parte destinata agli investimenti, l'Ente ha dichiarato che: " *Per mero errore materiale, legato all'uso del gestionale, non è stata vincolata la somma di € 145.000,00. L'Ente ha*

provveduto a correggere tale errore iscrivendo nel bilancio di previsione 2021 tale somma in entrata e in uscita". Con nota assunta al prot. 5878 del 22 novembre 2023, è stato ulteriormente attestato che "Nel corso dell'anno 2020, il Comune di Opi ha ricevuto parte del finanziamento del rischio idrogeologico, pari ad € 145.000,00 relativo la progettazione, tale somma è stata accertata ed incassata nel 2020, ma per la stessa la spesa non è stata impegnata nel corso dello stesso anno, così che si è provveduto a vincolare la somma di € 145.000,00. La sottoscritta, fine 2021 e 2022 è stata collocata in maternità, quindi sostituita. Il corrispondente impegno relativo l'accertamento di cui sopra è stato preso parte nel 2021 e parte nel 2022, per poi essere completamente pagato nel corso del 2022, quindi deduco che il collega che mi ha sostituita abbia svincolato la somma, infatti nel rendiconto 2021 non c'è".

In relazione al Fondo garanzia debiti commerciali, viene attestato che: *"Nel 2021, il fondo garanzia debiti commerciali, per mero errore tecnico non è stato stanziato in bilancio, mentre nel 2022 sono stati stanziati nel fondo € 6.275,54, gli stessi sono stati accantonati nel risultato di amministrazione, sotto la voce altri accantonamenti". Quanto all'importo della cassa vincolata, il Comune riferisce che "Al 31/12/2021 la cassa vincolata è pari a 0".*

Alla richiesta di riferire sull'utilizzo dei fondi Covid, l'Ente ha fornito una situazione dettagliata, che verrà analizzata nel prosieguo.

2.1. In primo luogo, si rileva l'approvazione in ritardo del rendiconto relativo all'esercizio 2021, deliberato con atto n. 20 del 10 giugno 2022 (scadenza prevista 30 aprile 2022).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia.

3. In continuità con il percorso già intrapreso ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente; inoltre non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	343.927,51		343.927,51

Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	53.625,72	-	53.625,72
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	290.301,79	-	290.301,79
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	79.331,38	-	79.331,38
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	210.970,41	-	210.970,41

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Dalla relazione dell'Organo di revisione e dai dati estrapolati da BDAP, si evincono risultati positivi dei parametri W1, W2, W3.

Per quanto concerne la parte corrente, si riscontra che le entrate correnti (Titoli 1,2 e 3) danno piena copertura alle correlate spese (Titoli 1 e 4), in quanto risulta presente un saldo positivo di euro 194.766,32.

La parte capitale genera un saldo pari a zero euro per tutte le componenti Z1, Z2, Z3.

Per quanto concerne l'esercizio 2022, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	120.239,83	21.271,62	141.511,45
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	50.004,43	-	50.004,43
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	70.235,40	21.271,62	91.507,02
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	62.484,52	-	79.331,38
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	7.750,88	21.271,62	29.022,50

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Dalla relazione dell'Organo di revisione e dai dati estrapolati da BDAP, si evincono risultati positivi dei parametri W1, W2, W3.

Per quanto concerne la parte corrente, si riscontra che le entrate correnti (Titoli 1,2 e 3) non danno piena copertura alle correlate spese (Titoli 1 e 4), in quanto risulta presente un saldo negativo di euro 41.223,66.

Ciò nonostante, l'applicazione di avanzo per euro 216.799,99 garantisce la positività del parametro. Dalle informazioni tratte dal questionario, si desume, comunque, che l'Ente abbia attinto dalla parte accantonata.

L'equilibrio di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) è positivo anche nell'esercizio 2022 per un importo pari ad euro 21.271,62.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, nonostante l'equilibrio generale confermato per gli esercizi oggetto di analisi, si raccomanda il monitoraggio di parte corrente, parametrando la spesa programmata con gli effettivi incassi realizzati.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione è considerato *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Di seguito si riportano le tabelle relative al risultato di amministrazione ed alla sua composizione per il biennio in esame.

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione.

Voci	2021			2022		
	residui	competenza	Totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			0,00			0,00
Riscossioni	200.925,04	1.909.851,93	2.110.776,97	251.359,97	2.078.177,51	2.329.537,48
Pagamenti	344.116,64	1.766.660,33	2.110.776,97	344.976,55	1.984.560,93	2.329.537,48
saldo di cassa al 31/12			0,00			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al			0,00			0,00

31/12						
Residui attivi	911.596,01	532.748,68	1.444.344,69	1.107.720,24	202.193,54	1.309.913,78
Residui passivi	127.935,52	391.173,96	519.109,48	141.495,94	405.762,16	547.258,10
FPV spesa corrente			11.816,80			0,00
FPV spesa in conto capitale			90.000,00			0,00
Risultato amministrazione al 31/12			823.418,41			762.655,68

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 4 – Composizione risultato di amministrazione.

Voci	2021	2022
Risultato di amministrazione	823.418,41	762.655,68
Fondo crediti di dubbia esigibilità	395.001,88	505.581,83
Fondo anticipazioni liquidità	216.799,99	209.537,12
Fondo contenzioso	206.000,00	35.000,00
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	0,00	0,00
Altri accantonamenti	2.500,00	11.154,22
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	3.116,54	1.382,51

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione 2022 è composto da un volume di residui attivi superiori a quello dei residui passivi (rispettivamente euro 1.309.913,78 ed euro 547.258,10); i valori, nel confronto con i dati dell'anno 2021, mostrano un andamento decrescente per i residui attivi e crescente per i residui passivi (per il 2021 rispettivamente: residui attivi pari ad euro 1.444.344,69 e residui passivi euro 519.109,48).

Il fondo pluriennale vincolato per l'annualità 2021 è pari ad euro 11.816,80 per ciò che concerne la spesa corrente e ad euro 90.000, relativamente alle spese in conto capitale, mentre, per l'annualità 2022, relativamente sia alle spese correnti che in conto capitale è pari a zero.

L'Organo di revisione, nel questionario 2022, attesta che la reimputazione degli impegni coperti dal FPV, determinato alla data del 1° gennaio 2022, non è conforme all'evoluzione del cronoprogramma di spesa. Con nota prot. 849 dell'11 marzo 2024 l'Ente, precisa, che "Nel

2021 l'istituzione del FPV pari ad € 100.000,00 non era stata correttamente contabilizzata, ovvero è stata stornata, in quanto non vi sono esigenze che determinano la costituzione di un FPV".

Si rileva una divergenza dei dati attestati dall'Organo di revisione in merito ai residui attivi dell'esercizio 2021: nella relazione l'importo è pari ad euro 391.209,93 mentre sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, è pari ad euro 391.173,96.

Si richiama, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

5.1. L'Ente chiude gli esercizi oggetto di analisi con un avanzo pari ad euro 3.116,54 nel 2021 ed euro 1.382,51 nel 2022.

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 353.874,44), una somma pari al 57 per cento dei residui mantenuti (euro 616.569,84, di cui 36.832,97 relativi alla competenza e 579.736,87 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa";

- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE (euro 151.707,39), una somma pari al 37 per cento dei residui mantenuti (euro 409.439,77 di cui 105.306,52 relativi alla competenza e 304.133,25 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce, esclusivamente, alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dove sono presenti residui totali per euro 284.697,10 di cui 36.558,16 alla competenza e 248.138,94 relativi agli esercizi precedenti a quelli in esame. Al riguardo, l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2022, ha affermato che "l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato all. 4.2. al d.lgs. 118 del 2021 e s.m.i."

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale capacità di riscossione, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 39 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e, se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 49 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 91,14 per cento e al 73,77 per cento.

Con riferimento alla riscossione dei residui 2021 si evidenzia un valore pari al 4,62 per cento per il Titolo 1 e all' 11,25 per cento per il Titolo 3.

I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 78 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione, l'86 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

Dalle informazioni desunte in maniera congiunta dalla relazione e dal questionario ai rendiconti esaminati, emerge in merito al recupero dell'evasione tributaria relativa ai tributi IMU/TASI e TARSU/TIA/TARES/TARI quanto segue:

- per l'esercizio 2021, si rileva la mancata compilazione dei prospetti tributari in questione;
- per l'esercizio 2022, accertamenti pari ad euro 5.000,00, con incassi pari ad euro 2.010,19, relativi al tributo IMU/TASI e nessun accertamento e incasso relativo ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI.

Nella Relazione dell'Organo di revisione, in merito all'analisi della gestione dei residui è attestato che: *“L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 22 del 07/04/2023 munito del parere dell'Organo di revisione. L'Organo di revisione ha verificato:*

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;

- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti”.

In relazione a quanto sopra riportato, si evince come le percentuali di riscossione tributaria siano inadeguate anche per il biennio 2021 - 2022.

La Sezione, tenuto conto di quanto attestato nella Relazione e della limitata attività di recupero nell'anno 2022, oltre che dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la conseguente sospensione ex lege delle riscossioni, raccomanda un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio nonché una verifica costante dei termini prescrizionali previsti per le singole entrate.

5.3. Per quanto concerne il Fondo contenzioso, risultano accantonati euro 206.000,00 per l'esercizio 2021 ed un importo, nettamente inferiore, pari ad euro 35.000,00 per l'esercizio 2022.

Nella relazione 2021, l'Organo di revisione ha affermato che: *"Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 206.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze"* e nello specifico attesta che *"i contenziosi in essere sono riferiti a quelli con un Istituto di credito e a quelli con un fornitore di energia elettrica che eventualmente, in caso di soccombenza, trovano copertura nel fondo costituito. In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene congrui gli accantonamenti"*.

L'Organo di revisione, nella relazione 2022 in merito a quest'ultimo accantonamento, ha attestato che *"Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 35.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti: Euro 35.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente"*. L'Organo di revisione ritiene il fondo congruo.

In merito alla notevole differenza di importi accantonati nel Fondo contenzioso nelle due annualità esaminate e, in considerazione della non chiara circostanza che ha portato alla riduzione della cifra (da euro 206.000 del 2021 a euro 35.000 nel 2022), sono state chieste spiegazioni per le vie brevi.

Con nota assunta al prot. 5878 del 22 novembre 2023, il responsabile del servizio finanziario attesta che: *"Il Comune di Opi, nel corso del 2021 ha accantonato la somma di € 206.000,00 nel fondo rischi contenzioso, parte di questa somma si riferiva al contenzioso messo in atto nei confronti del Comune di Opi dalla società Enel spa, secondo la quale risultavano fatture di diversi anni non pagate, quindi adottando il criterio della prudenza, la somma da loro vantata è stata accantonata nell'apposito fondo. Facendo gli opportuni accertamenti, si è riscontrato che gran parte delle fatture di cui sopra, erano state pagate ma non correttamente contabilizzate. Il Legale del Comune di Opi in accordo con il legale della controparte, ha mediato, quindi la parte residua da pagare è stata liquidata con un piano di rientro. Così che al 31/12/2022 la somma accantonata nel fondo rischi contenzioso si è notevolmente ridotta, passando da 206.000,00 a 35.0000,00. L'importo di 35.000,00 accantonato nel 2022 è un importo prudenziale, stanziato secondo una stima relativa l'andamento della gestione 2022 e le vicissitudini accadute, ma non fa riferimento a debiti fuori bilancio"*.

5.4. Da fonte BDAP nel rendiconto 2022 risultano ulteriori accantonamenti, pari ad importo totale di euro 11.154,22 così ripartiti:

- euro 3.891,35 per il fondo per indennità di fine mandato del Sindaco;
- euro 7.262,87 per quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in Entrata del bilancio 2023.

L'Ente non ha accantonato nel risultato di amministrazione 2021 lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali: ciò potrebbe comportare una inappropriata determinazione del risultato di amministrazione, tenuto conto anche del fatto che il Comune presenta un esiguo avanzo di amministrazione da diverse annualità.

L'Ente ha usufruito dell'anticipazione di liquidità ai sensi dei decreti-legge n. 35 del 2013 per un importo totale di euro 264.211,18 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di 29 anni per euro 132.105,59 (scadenza 31/05/2042) e con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 28 per euro 132.105,59 (scadenza 01/02/2042). Il debito totale residuo, secondo la documentazione in possesso di questa Sezione di controllo ed acquisita da Cassa depositi e prestiti, è pari ad euro 209.538,29 al 31 dicembre 2022, si rileva, da BDAP, un corretto stanziamento del FAL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato le modalità di contabilizzazione del FAL di cui all'art. 52, comma 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, a tal proposito si evidenzia che dalla BDAP risulta un importo pari a euro 7.262,87 per quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in Entrata del bilancio 2023.

5.5. In merito all'emergenza pandemica da Covid - 19, nella nota istruttoria è stato chiesto di relazionare sull'utilizzo dei fondi Covid ricevuti - alla luce dell'assenza di vincoli nel Rendiconto 2021- oltre che sulla quota vincolata nel 2020 pari ad euro 79,87 che non risulta né cancellata né utilizzata. In risposta, l'Ente attesta che: *"nel 2021 ha ricevuto fondi Covid per:*

- € 5.300,00 fondo solidarietà alimentare;
- € 2.274,57 fondo per la riduzione tari attività economiche,
- € 17.119,25 fondo sostegno attività produttive e commerciali
- € 639,34 riparto centri estivi".

Il responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato che: *"I suddetti fondi sono stati utilizzati a specifica destinazione per cui sono arrivati, ovvero i fondi alimentari sono stati distribuiti alle famiglie in difficoltà a seconda dei parametri Isee; Il fondo riduzione Tari è stato destinato alla copertura delle spese del servizio Stresso; Il fondo sostegno attività economiche e commerciali è stato distribuito alle attività in essere al 31/12/2020, in base ad investimenti e spese sostenute ai fini produttivi entro il 31/12/2021"*

Tale risposta alla nota istruttoria non è, tuttavia, da ritenersi esaustiva, in quanto non chiarisce se le somme siano state spese, mantenute a residui o non altrimenti vincolate.

Nella relazione al rendiconto 2022, l'Organo di revisione attesta che *"ha verificato che l'Ente nel 2022 non ha ricevuto contributi"*.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura di entrambi gli esercizi, un valore di cassa e relativo fondo vincolato pari a zero.

L'inconsistenza della cassa dell'Ente anche per le annualità 2021 e 2022 ha determinato nuovamente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, in continuità con l'esercizio 2020.

In particolare, nel corso dell'anno 2021 la somma concessa è stata pari ad euro 804.322,88 con una quota rimborsata pari a 739.352,29 (comprensivo del residuo passivo 2020 pari ad euro 32.212,65)

Nell'esercizio 2022 la somma concessa risulta pari ad euro 890.733,76 con una quota rimborsata pari ad euro 943.850,78 (comprensivo del residuo passivo del 2021 pari ad euro 97.183,24), si genera comunque un residuo passivo pari ad euro 44.066,22 confermando, quindi, la difficoltà dell'Ente di rimborsare l'anticipazione di cassa richiesta entro l'anno di competenza, sebbene, con un miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

Nella relazione, l'Organo di revisione attesta che *"Il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria deriva dalla difficoltà dell'Ente di riscuotere i residui attivi per far fronte ai pagamenti"*.

Per quanto sopra rilevato, la Sezione ribadisce che l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento a disposizione degli enti per fronteggiare temporanee esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale n. 188/2014).

Come precisato, il ripetuto ricorso alle anticipazioni di tesoreria è individuato dall'art. 148 del Tuel fra gli indicatori di squilibrio finanziario e pertanto l'irregolarità appare costituire potenzialmente un fattore di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, per una sana gestione.

Tanto premesso, si invita il Comune a adottare misure correttive per la corretta gestione delle riscossioni, dei pagamenti e per un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, prestando particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle entrate proprie costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di cassa.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività che risulta essere pari a:

- 44,73 giorni nell'anno 2021.
- 31,66 giorni nell'anno 2022.

Si segnala il mancato inserimento del dato nella Banca dati amministrazioni pubbliche - BDAP.

L'Ente ha migliorato il valore dell'indice negli esercizi esaminati, ed anche rispetto all'esercizio 2020 in cui l'indicatore era di 122,06 giorni, non allineandosi, comunque, al limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si osserva che l'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con particolare riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

Nella stessa sezione, viene riportato l'elenco dei debiti al 31 dicembre 2021 ed il numero e i dati delle imprese creditrici senza specificare le sommatorie finali, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tal senso, nulla risulta pubblicato in merito all'esercizio 2022.

Si raccomanda di prestare attenzione ai dati da inserire nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Organismi partecipati

7. L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 26 dicembre 2022, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017. In merito all'esercizio 2022, dalla risposta istruttoria del 22 novembre 2023, si apprende che L'Ente non ha ancora adottato la delibera di Consiglio comunale ma viene attestato che *"non ci sono variazioni rispetto l'anno 2021 né sono in previsione"*. A tal proposito si ricorda la necessaria adozione della delibera entro il 31 dicembre ai sensi dell'art. 20 del Tusp.

Di seguito è rappresentata la partecipazione dell'Ente.

Tabella n. 5 - Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
COGESA s.p.a.	0,8% - diretta

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21 dicembre 2022.

In merito alle note criticità attinenti alla gestione della COGESA s.p.a., nonché al mancato esercizio da parte dei Comuni soci della predetta società, si richiama integralmente quanto diffusamente rappresentato da questa Sezione con la deliberazione n. 228/2023/VSG, trasmessa, tra gli altri destinatari, anche al Sindaco di Opi in data 27 settembre 2023.

7.1. L'Organo di revisione, in merito alla rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, attesta che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati; inoltre afferma che *"ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma, 6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati"*.
Dichiara, infine, che: *"L'Organo di revisione osserva che i dati della partecipata non sono ancora asseverati in quanto il bilancio 2021 non è stato ancora approvato da CoGeSa Spa"*.

Ulteriori profili di esame

8. Il Comune ha pubblicato, nella sezione trasparenza, il prospetto delle spese di rappresentanza per l'esercizio 2021 e 2022 in cui si attesta che non ha sostenuto spese di rappresentanza e non ha approvato il contestuale regolamento di contabilità.

Al riguardo, si rammenta che l'adozione, ai sensi dell'art.7 del Tuel, di uno specifico regolamento, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

8.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato complessivamente i valori - limite previsti dalla vigente normativa, ad eccezione dei parametri per le seguenti annualità:

- anno 2021: P3 *"Anticipazioni chiuse solo contabilmente"* pari a 32,07 in cui è stato superato il massimo previsto dalla norma e P5 *"Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio"* che mostra un valore di 3,43, rispetto al limite di 1,20;
- anno 2022: P5 *"Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio"* che rileva il valore pari al 8,45 per cento, superiore al limite del 2,20 per cento.

8.2. In base alle informazioni riportate negli specifici questionari relativi ai debiti fuori bilancio (prot. SC_ABR n. 5875 del 22 novembre 2023 e prot. SEZ_AUT n. 3079 del 22

novembre 2023), emerge che negli anni 2021 e 2022 l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

8.3. In merito alla spesa di personale, ed in base a quanto riportato nella Relazione, l'Organo di revisione per l'esercizio 2022 ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2022 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 562, della legge n.296/2006, non ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio e non ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

8.4. Si osserva, inoltre, come l'Ente non abbia nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. n. 139 del d.lgs.n. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili per l'esercizio 2021; tuttavia, ha provveduto per l'esercizio 2022.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

9. In linea con quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie circa la rilevanza dei dati di cassa attuali per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR), vengono di seguito riportati i dati più recenti relativi alla gestione di cassa dell'Ente comunale. A tal riguardo, è stato anche osservato che la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili nonché l'analisi del ricorso all'anticipazione di tesoreria aiuta ad individuare l'eventuale adozione di provvedimenti correttivi (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020).

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 23 novembre 2023, relativa ai dati aggiornati al 16 novembre 2023, emerge che:

- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria anche per l'anno 2023 ma per un importo, al momento, inferiore rispetto al 2022, passando da euro 890.733,76 ad euro 283.728,98; l'importo rimborsato al tesoriere è stato inferiore ovvero pari ad euro 291.067,16 (comprensivo di euro 44.066,22 relativo al 2022).
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide" aggiornato all'ultima mensilità valutabile ovvero ottobre 2023, il fondo di cassa risulta pari a zero, a seguito dell'incasso di reversale per euro 1.628.571,61 e al pagamento di mandati per pari importo.

Controdeduzioni dell'Ente a seguito dell'ordinanza n. 46/2023

10. Il Comune, a seguito dell'ordinanza n. 46/2023, con nota prot.6028 del 1° dicembre 2023, ha trasmesso le controdeduzioni in merito alla Relazione di deferimento alla Sezione "Comune di Opi (AQ) - Esame del questionario al rendiconto di gestione anno 2021-2022. Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo"

Nelle memorie prodotte, l'Ente ha rappresentato quanto segue:

- 1) in merito al piano di rientro dal disavanzo *“La deliberazione n.30/2016 della Sezione autonomie della Corte dei Conti da voi richiamata, non pare rappresentare una fattispecie coincidente con quella nella quale rientra il Comune di Opi.*
La deliberazione in questione è relativa ad un'interpretazione dell'art.188 del T.U.E.L., riguardante la fattispecie giuridica per la quale il piano di rientro contempla “esercizi successivi all'estensione minima obbligatoria triennale, che superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione”. Il piano di rientro del disavanzo generato nelle passate gestione dal Comune di Opi, prevede un recupero articolato in quattro annualità non sulla base di un'interpretazione particolare dell'art. 188, bensì, ai sensi della lettera dell'art.188, in base al quale “Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi, considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura” (III periodo comma 1) Poiché la consiliatura ha avuto inizio a Ottobre 2020, ed il piano di rientro termina con l'annualità di previsione del Bilancio 2025, rientrante nel periodo dell'attuale consiliatura”.
- 2) Facendo riferimento al Fondo garanzia per debiti commerciali, il Comune chiarisce che: *“Non è stato costituito per un errore tecnico contabile, in quanto nella PCC della Ragioneria dello Stato (RGS) è stato indicato un debito commerciale esageratamente superiore a quello realmente esistente nella contabilità del Comune di Opi: il debito commerciale indicato nella PCC della RGS non contiene un corretto allineamento delle fatture. Pur in costante dialogo telematico con la RGS, non riuscendo comunque a riallineare le fatture, si è proceduto ad affidare ad una società di consulenza esterna, le operazioni di cui sopra, in maniera tale da poter inserire l'importo effettivo, e quindi affidabile, del FGDC nel rendiconto 2023”.*
- 3) In merito alla riscossione dei residui, l'Ente asserisce che nel corso del 2023, ha conseguito un netto miglioramento, dovuto anche al ricorso ad una società esterna di riscossione coattiva dei tributi, afferma, inoltre, che *“sta attuando tutti gli strumenti a propria disposizione per riscuotere i residui accumulati negli esercizi precedenti, dovute anche all'affidamento ad una società esterna di riscossione coattiva dei tributi”.*
- 4) Infine, in merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria, viene dichiarato che: *“nell'esercizio in corso si riscontra un netto miglioramento, sia nell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, sia nella riscossione dei residui, si precisa infatti che all'inizio dell'attuale consiliatura (ottobre 2020) l'anticipazione di cassa era pari ad €365.000,00 circa”* ed inoltre, viene affermato che: *“Sulla base dei dati forniti l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Opi è chiudere la cassa 2023 in positivo, obiettivo praticamente già raggiunto”.*

10. Ulteriori integrazioni relative ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2023

Con nota prot. 625 del 4 marzo 2024, il Comune ha fatto pervenire ulteriori chiarimenti alla luce dei risultati ottenuti nel conto preconsuntivo dell'esercizio 2023.

Di seguito, si riportano le tabelle di analisi e confronto con i dati degli esercizi 2021 e 2022.

Tabella n. 6 - Risultato di amministrazione.

Voci	2021			2022		
	residui	competenza	Totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			0,00			0,00
Riscossioni	200.925,04	1.909.851,93	2.110.776,97	251.359,97	2.078.177,51	2.329.537,48
Pagamenti	344.116,64	1.766.660,33	2.110.776,97	344.976,55	1.984.560,93	2.329.537,48
saldo di cassa al 31/12			0,00			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			0,00			0,00
Residui attivi	911.596,01	532.748,68	1.444.344,69	1.107.720,24	202.193,54	1.309.913,78
Residui passivi	127.935,52	391.173,96	519.109,48	141.495,94	405.762,16	547.258,10
FPV spesa corrente			11.816,80			0,00
FPV spesa in conto capitale			90.000,00			0,00
Risultato amministrazione al 31/12			823.418,41			762.655,68

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 7 - Composizione risultato di amministrazione.

Voci	2021	2022
Risultato di amministrazione	823.418,41	762.655,68
Fondo crediti di dubbia esigibilità	395.001,88	505.581,83
Fondo anticipazioni liquidità	216.799,99	209.537,12
Fondo contenzioso	206.000,00	35.000,00
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	0,00	0,00
Altri accantonamenti	2.500,00	11.154,22
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	3.116,54	1.382,51

Tabella n. 8 – Risultato di amministrazione

Voci	2023 – preconsuntivo		
	residui	competenza	Totale
Fondo cassa all' 1/1			0,00
Riscossioni	95.975,32	1.950.697,48	2.046.672,80
Pagamenti	264.387,37	1.737.029,32	2.001.416,69
saldo di cassa al 31/12			45.256,11
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
Fondo cassa al 31/12			45.256,11
Residui attivi	836.252,98	344.399,10	1.180.652,08
Residui passivi	210.275,04	289.913,81	500.188,85
FPV spesa corrente			0,00
FPV spesa in conto capitale			0,00
Risultato amministrazione al 31/12			725.719,34

Fonte: Nota integrativa acquisita con prot. 751 del 04/03/2024.

Tabella n.9 – Composizione risultato di amministrazione attestato dall'Ente con Nota integrativa del 4/03/2024

Voci	2023
Risultato di amministrazione	725.719,34
Fondo crediti di dubbia esigibilità	490.986,66
Fondo anticipazioni liquidità	202.029,39
Fondo contenzioso	9.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	0,00
Altri accantonamenti	13.441,90
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	199.900
Avanzo di amministrazione	-189.638,61

Il 2023 è stato chiuso con un saldo di cassa positivo pari ad euro 45.196,97, il Comune precisa che il dato tiene conto del pagamento anticipato di lavori già effettuati per un importo pari ad euro 184.376,63, importi ad oggi non ancora rimborsati, nonostante le puntuali rendicontazioni.

Lo *stock* del debito commerciale è passato da euro 45.518,25 ad euro 29.790,56, con un ritardo annuale dei pagamenti pari a 20 giorni.

Facendo riferimento alla criticità riscontrata sul FPV, con nota prot. 849 dell'11 marzo 2024, viene precisato che, il fondo pari ad euro 100.000 non era stato correttamente contabilizzato, e il suo inserimento in bilancio è dovuto ad un mero errore materiale, pertanto, attraverso una operazione di revisione delle poste in bilancio, è stato opportunamente stornato.

Il FCDE risulta pari ad euro 490.986,66, in calo rispetto all'esercizio precedente in quanto nel bilancio 2022, come attestato dall'Ente nella nota integrativa, erano stati inseriti residui relativi al ruolo dell'acquedotto per euro 151.707,38. In particolare, da verifiche svolte dal Comune in occasione dell'esternalizzazione della riscossione di tale ultimo tributo, sono state erroneamente raddoppiate le tariffe con conseguente aumento del relativo debito.

Tale errore è stato rilevato grazie alle opposizioni dei debitori a cui sono seguite opportune verifiche e quindi lo stralcio dal bilancio dei residui attivi relativi al ruolo dell'acqua e conseguentemente anche la parte accantonata al FCDE.

Il calo del FCDE è, altresì da ricondurre all'affidamento del recupero crediti a una società di riscossione coattiva che al momento sembrerebbe dare risultati positivi.

Il risultato di amministrazione prima dei vincoli e degli accantonamenti risulta positivo anche grazie alle azioni intraprese sulla base delle indicazioni fornite da questa Sezione di controllo nelle precedenti deliberazioni.

In merito al recupero del disavanzo generato, cui all'articolo 188 del Tuel, come già riportato, l'Ente, ha rappresentato di poter ripianare il disavanzo in quattro annualità, entro il termine della consiliatura, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, iscrivendo le seguenti quote di ripiano:

<i>Annualità</i>	<i>Quota disavanzo</i>
2022	67.153,30
2023	67.153,30
2024	67.153,30
2025	67.153,30

Occorre evidenziare come l'Ente abbia usufruito dell'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del d.l. n. 35/2013 per un importo totale di euro 264.211,18 da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili e da restituirsi con due piani di ammortamento rispettivamente uno a rate costanti di 29 anni per euro 132.105,59 (scadenza 31/05/2042) e uno a rate costanti di anni 28 per euro 132.105,59 (scadenza 01/02/2042).

Il ripiano del disavanzo nelle quattro annualità sopra presentato considera a carico di ciascun esercizio l'intera quota FAL cumulata da rimborsare al netto della quota liberata, correttamente contabilizzata.

Con nota acquisita al prot. 849 dell'11 marzo 2024, l'Ente dichiara che: *"In Bilancio ogni anno la parte relativa la quota capitale viene imputata tra le spese correnti e al 31/12 di ogni anno viene diminuito l'accantonamento Fondo per la parte corrente restituita, fino ad arrivare al fondo pari a 0,00 in data 31/12/2042. Sul bilancio 2024 l'impatto che tale somma ha sulle spese correnti è pari allo 0.0067 % e viene coperta tramite la riduzione nella stessa percentuale di spese correnti, quali ad esempio contributi ad associazioni ed eventi"*.

La situazione di criticità dovuta al mancato raggiungimento dell'avanzo disponibile nel triennio, se valutata alla luce del risultato di competenza al netto della quota cumulata del FAL, che le norme prevedono di rimborsare in un arco temporale ben più lungo, consente una valutazione positiva del percorso di risanamento dell'Ente.

Vi è da aggiungere che l'amministrazione, appena insediatasi, avrebbe potuto far ricorso ad altre procedure portando in avanti per diversi anni, ben oltre la fine della consiliatura, il recupero del disavanzo cumulato negli anni precedenti. La scelta di recuperare entro la consiliatura il disavanzo ha richiesto, quale presupposto, la revisione dei dati contabili iscritti nei precedenti bilanci, operazione che ha evidenziato la necessità di correggere numerose poste e che ha consentito di programmare il recupero del disavanzo senza gravare sulle generazioni future, nel solco delle recenti indicazioni della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentt. n.18/2019, n. 93/2017).

Alla luce dei risultati presentati e del peso rilevante che, nell'ambito degli stessi, assume la quota cumulata del FAL, si osserva un miglioramento dei risultati contabili e un percorso di trasparenza che consentono valutazioni oggettive sullo stato di salute finanziaria dell'Ente.

Occorre altresì evidenziare come, stante l'intangibilità dei precedenti rendiconti (Corte dei conti Sez.contr.Lazio, del. n. 5/2023/PRSE), allo stato attuale gli effetti pratici del recupero del disavanzo finirebbero per ricadere sempre sull'esercizio 2025.

La situazione, tuttavia, rimane critica per gli elementi emersi nella fase di istruttoria e sopra rappresentati e, al riguardo, l'Amministrazione è chiamata a porre in essere con urgenza ogni utile iniziativa per porvi rimedio.

Allo stato, in attesa dei dati di rendiconto 2023, si invita l'Ente a proseguire nel percorso di risanamento intrapreso mentre, in merito all'interpretazione dell'art. 188 Tuel, questa Sezione ribadisce la sopra richiamata posizione espressa dalla giurisprudenza contabile (Corte conti

Sez. Autonomie n. 30/2016/SEZAUT/QMIG e Sezione di controllo Abruzzo n. 366/2022 e n. 122/2023).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e per l'effetto l'Ente è chiamato a porre in essere le misure idonee a regolarizzare la complessiva situazione finanziaria per riequilibrare i saldi della gestione corrente, nonché ad avviare un processo di superamento delle criticità gestionali evidenziate in parte motiva con particolare riguardo:

- al corretto appostamento in bilancio di tutti gli accantonamenti e i vincoli previsti per legge nonché a proseguire nella verifica della congrua quantificazione dei fondi, in particolare del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo per la garanzia dei crediti commerciali;
- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- alla valutazione della spesa corrente ed al miglioramento della capacità di incasso delle entrate tributarie ed extratributarie, anche attraverso una attività di riscossione coattiva;
- alla riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria e alla quantificazione della cassa vincolata;
- alla necessaria tempestività dei pagamenti nei confronti dei fornitori;
- alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati per rilevare eventuali oneri a carico dell'Ente.

l'Organo di revisione è chiamato ad asseverare le misure correttive che l'Ente porrà in essere nonché a vigilare sulla loro attuazione.

DISPONE

- altresì che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Opi (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Estensore
Chiara GRASSI
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 marzo 2024
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO